

# COMUNE DI ANTILLO

PROVINCIA DI MESSINA

Piazza S. Maria della Provvidenza - C.A.P. 98030 - C.F. e P. IVA 00432870830

Telefono 0942.723031/723020 - Fax 0942.480390 - Sito Web [www.comunediantillo.gov.it](http://www.comunediantillo.gov.it) - Email [comuneantillo@tiscali.it](mailto:comuneantillo@tiscali.it)

## ORDINANZA N.03 DEL 25 marzo 2020

Oggetto:	Ordinanza ex art. 50 D. Lgs. 267/2000 misure definitive per contrastare la diffusione del virus covid-19, nel territorio del Comune di Antillo, in attuazione ed integrazione del DPCM del 22 marzo 2020. Armonizzazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia di disciplina delle attività commerciali e dello spostamento delle persone all'interno del territorio comunale.
----------	--

### IL SINDACO

- **Visto** il D.L. 23 febbraio 2020 , n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- **Visto** il D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- **Visto** in particolare l'art. 1, comma 1, del citato decreto laddove viene disposta l'adozione delle seguenti misure:  
"evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza";
- **Considerato** che con successivo D.P.C.M. del 9 marzo 2020, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, dell'incremento dei casi sul territorio nazionale e della necessità, dunque, di adottare misure uniformi su tutto il territorio nazionale, le misure di cui all'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 sono state estese all'intero territorio nazionale;
- **Atteso** che con DPCM dell'11 marzo 2020, sono state ulteriormente inasprite le misure atte al contenimento del Coronavirus;

- **Vista** l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5 del 13 marzo 2020;
- **Visto** il Decreto Legge nr. 18 del 17 marzo 2020;
- **Vista** l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 6 del 19 marzo 2020;
- **Vista** l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 7 del 20 marzo 2020;
- **Vista** l’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, pubblicata sulla G.U. Serie Generale, n. 73 del 20 marzo 2020;
- **Vista** la successiva Ordinanza del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Interno, del 22 marzo 2020, pubblicata sulla G.U. Serie Generale, n. 75 del 22 marzo 2020;
- **Visto** il DPCM del 22 marzo 2020;
- **Considerato** in particolare che il detto DPCM del 22 marzo 2020 all’art. nr.1, lettera (a) prevede che: “ sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato nr.1 e salvo di quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’art. nr.1, punto 7, Decreto del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del D.L. 17 marzo 2020, nr.18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal Decreto del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici di all’allegato 1 può essere modificato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentito il Ministro dell’Economie e delle Finanze”;
- **Considerato**, altresì che, il citato DPCM del 22 marzo 2020, all’articolo nr.1, co.1 lettera (b), testualmente recita: “E’ fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’art. nr.1, co.1 lettera (a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 08 marzo 2020, le parole << E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza>>, sono soppresse”;
- **Vista** la nota della Prefettura di Messina, protocollo nr.0028652 del 23 marzo 2020;
- **Vista** la nota della Prefettura di Messina, protocollo nr.0028833 del 24 marzo 2020;
- **Sentita** la Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Protezione Civile, tramite chiamata telefonica al numero dedicato all’emergenza Coronavirus;
- **Sentito** il Sindaco del Comune di Casalvecchio Siculo;
- **Vista** la L.R. 22 dicembre 1999 n. 28;
- **Visto** l’art. 50 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, comma 5 ai sensi del quale “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

- Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”.
- **Ritenuto** necessario armonizzare tutti le disposizioni di cui ai provvedimenti richiamati in premessa;  
Per tutta la durata di efficacia del DPCM 22 marzo 2020, e dunque fino al 3 aprile 2020, salvo eventuali proroghe e/o revoche che verranno disposte con provvedimenti statali;

### ORDINA

- 1) La limitazione dell'attività di tutti gli uffici comunali e la collocazione in ferie d'ufficio di tutto il personale cui sono affidati compiti non connessi allo svolgimento dei servizi essenziali e attivazione della modalità di lavoro agile (smart working) per i dipendenti i cui compiti consentono tale modalità di prestazione lavorativa;
- 2) La sospensione del ricevimento degli uffici comunali;
- 3) In caso di necessità, per comprovate motivazioni, urgenti ed indifferibili, i cittadini potranno contattare, al numero telefonico 0942/723031 il servizio comunale interessato e fissare un apposito appuntamento;
- 4) Per le attività commerciali, il cui esercizio non è stato sospeso dall'art.1 del DPCM del 22 marzo 2020, vengono disposti i seguenti orari di apertura e chiusura:
  - a) attività di vendita di prodotti alimentari, dal lunedì al venerdì dalle ore 8;00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:30 alle ore 19:30, il sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Durante il periodo di vigenza della presente Ordinanza tali attività non potranno osservare il turno di riposo settimanale;
  - b) attività di vendita di prodotti agricoli, zootecnici, combustibili e articoli di prima necessità, diversi da quelli alimentari, dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 12 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00, il sabato dalle ore 08:00 alle ore 12:00;
  - c) attività di rivendita tabacchi e valori bollati, dal lunedì al venerdì dalle ore 8;00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:30 alle ore 19:30, il sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00;
  - d) attività di distribuzione di carburanti, dal lunedì al sabato dalle ore 7:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00;

- e) attività di vendita di prodotti farmaceutici, dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00, rimane confermato il turno di chiusura settimanale previsto ogni GIOVEDÌ;
- f) altre attività commerciali autorizzate dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19.
- 5) Il commercio ambulante è consentito, esclusivamente, alle attività/aziende con sede sul territorio comunale;
- 6) E' sospesa l'attività di bar, gelateria, pasticceria e di ristorazione, rimanendo consentita l'attività di produzione con consegna esclusivamente a domicilio. Il servizio di consegna a domicilio, che deve essere esercitato nel rispetto delle condizioni igienico sanitarie, previste dalla normativa vigente, deve cessare entro le ore 22:00. I soggetti impegnati nel detto servizio devono essere dotati dal datore di lavoro di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale atti a mitigare al massimo i rischi di eventuale contagio da COVID 19. Si precisa che nel giorno di domenica e festivi il servizio a domicilio è sospeso;
- 7) Il mercato mensile rimane sospeso fino a nuovo provvedimento.
- 8) E' fatto divieto a tutte le persone fisiche di spostarsi all'interno del territorio comunale, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. **A tal fine si specifica che per situazioni di necessità si intende:**
- Acquisto di beni di prima necessità;
  - Fruizione di servizi pubblici;
  - Accudimento di animali domestici, fuori dal luogo di dimora;
  - Cura di orti e piantagioni (di proprietà o in gestione);
- Si precisa che le sopra citate attività, da intendersi di assoluta urgenza, devono essere espletate da una sola persona del nucleo familiare, salva ipotesi di impresa familiare, e **comunque esclusivamente all'interno del territorio del comune;***
- 9) In aderenza a quanto disposto dal DPCM del 22 marzo 2020, art.1 co.1 lettera (b), sono vietati gli spostamenti, con mezzi pubblici o privati in entrata ed in uscita dal territorio del comune di Antillo, ad eccezione delle seguenti circostanze:
- Comprovate esigenze lavorative;
  - Motivi di salute;
  - Assoluta urgenza;
- 10) E' consentito, nell'ambito dell'attività di volontariato, prestare assistenza presso anziani, disabili e indigenti non appartenenti al nucleo familiare, in forma singola o associata, previa comunicazione al Sindaco;

- 11) Ai sensi della nota protocollo nr.0028652 del 23 marzo 2020, della Prefettura di Messina, il personale volontario di Protezione Civile, in aggiunta alle consuete attività di supporto alla struttura comunale, posso espletare attività di supporto ai soggetti “fragili”, noti ai servizi sociali comunali o comunicati al Sindaco dall’ASL, supporto ai soggetti in quarantena presso la propria abitazione, ma non positivi a COVID-19, supporto ai casi confermati a COVID- 19. Tali attività potranno essere svolte dai soggetti indicati nel rispetto di specifiche prescrizioni, indicate, condivise e concordate tra il Dipartimento della Protezione Civile, il Ministero della Salute, la Regione, il Comune e le Forze dell’Ordine presenti sul territorio;
- 12) Ai sensi della nota protocollo nr.0028833 del 24 marzo 2020, della Prefettura di Messina e, in pari data sentito il Sindaco del Comune di Casalvecchio Siculo, per le motivazioni di cui all’art.1 co.1 lettera (a), del DPCM 8 marzo 2020, all’art.1 del DPCM 9 marzo 2020 e dell’art.1 co. 1 lettera (b) del DPCM 22 marzo 2020, sono autorizzate a circolare nel territorio del Comune di Antillo, le persone dimoranti esclusivamente nelle frazioni di Mitta, Passo Carrera e Piano Vigne, del Comune di Casalvecchio Siculo;
- 13) Gli spostamenti fuori dal territorio comunale, dovranno essere preventivamente comunicati al Sindaco, anche per il tramite della Polizia Municipale, ovvero alle Forze dell’Ordine operanti sul territorio. E’ autorizzato il rientro presso la propria residenza o domicilio, da parte di coloro che escono dal territorio comunale per le ragioni sopraesposte.
- 14) Le persone che escono dal territorio comunale per motivi di salute al rientro dovranno, prontamente, comunicare la sede delle strutture sanitarie dove sono state assistite o ricoverate;
- 15) Ai sensi della nota protocollo nr.0028833 del 24 marzo 2020, della Prefettura di Messina e per le motivazioni di cui all’art.1 co.1 lettera (a), del DPCM 8 marzo 2020, all’art.1 del DPCM 9 marzo 2020 e dell’art.1 co. 1 lettera (b) del DPCM 22 marzo 2020, sono autorizzate a circolare nel territorio del Comune di Antillo le persone, non residenti, che hanno la necessità di accudire i propri familiari non autosufficienti. Gli stessi si potranno recare presso il domicilio della persona da assistere una sola volta al giorno e comunque previa comunicazione al Sindaco, anche per tramite Forze dell’Ordine operanti nel territorio, Polizia Municipale, Uffici Comunali o personale della Protezione Civile;

### **AVVERTE**

**Che in caso di inosservanza della presente Ordinanza si applicano le sanzioni previste dall’art. 650 del Codice Penale.**

È fatto obbligo agli Agenti di Polizia Municipale, alle Forze di Polizia operanti sul territorio comunale ed a chiunque altro spetti di fare osservare il presente provvedimento.

## DISPONE

che copia della presente Ordinanza, oltre ad essere resa pubblica mediante inserimento all'Albo pretorio online, sul sito internet istituzionale e su tutti i mezzi di comunicazione ufficiali dell'Ente, nonché notificata ai titolari di attività ed uffici tuttora aperti al pubblico sul territorio comunale, venga trasmessa a:

- Presidenza della Regione Siciliana Coordinamento per le Attività Necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19;
- S.E. Prefetto di Messina
- Sig. Questore di Messina
- Comandante Provinciale dei Carabinieri
- Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
- Comando Stazione Carabinieri di Antillo
- Polizia Metropolitana di Messina
- Polizia Municipale di Antillo
- Al Responsabile del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Antillo
- Al Sindaco del Comune di Casalvecchio Siculo

La presente Ordinanza entra in vigore dalle ore 8.00 del 26/03/2020, avrà durata fino al 3 aprile 2020 e sarà prorogabile qualora dovessero ancora sussistere i caratteri di contingibilità ed urgenza che l'hanno determinata.

Avverso la presente Ordinanza può essere proposto, nei termini e forme di legge, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sicilia, Sezione di Catania, oppure ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Le comunicazioni previste dalla presente ordinanza potranno essere effettuate ai seguenti recapiti:

[comunedi antillo@primapec.com](mailto:comunedi antillo@primapec.com);

[emergenzacoronavirus@comunedi antillo.gov.it](mailto:emergenzacoronavirus@comunedi antillo.gov.it);

3939522659 Sindaco;


3332018466 Vice Sindaco;

3207505652 Polizia Municipale;

3801019256 Protezione Civile Comunale;

Fax 0942.480390

Dalla Residenza Municipale, li 24/03/2020.

  
**IL SINDACO**  
*Dott. Davide Paratore*

